

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Divisione II

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO l'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 250/1999 che prevede che i comuni, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi, devono chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per la Sicurezza Stradale, indicando nella domanda gli estremi di omologazione dell'impianto nonché gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione dell'impianto stesso ai sensi dell'articolo 3 "Rilevazione ed utilizzazione dei dati", dell'articolo 5 "Modalità di esercizio dell'impianto" e dell'articolo 6 "Utilizzazione dei dati per altre finalità";

VISTA la domanda n. 34918 del 03 ottobre 2017 (acquisita al prot. n. 4662 del 06 luglio 2018), la richiesta di integrazioni inviata da questo Ministero con prot. n. 5112 e prot. n. 5113 del 27 luglio 2018 ed alla successiva nota prot. n. 38056 del 26 ottobre 2018 (acquisita al prot. n. 7132 del 30 ottobre 2018), alla richiesta di ulteriori integrazioni inviata da questo Ministero con prot. n. 8251 del 11 dicembre 2018 ed alla successiva nota prot. n. 5975 del 01 febbraio 2019 (acquisita al prot. n. 648 del 01 febbraio 2019), con la quale il comune di Pietrasanta (LU) ha chiesto di installare due impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato nel varco di via Cavour-angolo via Aurelia e via Cavour-angolo viale Roma, con il sistema denominato "City Gate" della società Microrex. s.p.a. di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 1217 del 4 marzo 2011 e al decreto dirigenziale di estensione n. 2622 del 13 maggio 2013;

VISTO il decreto di dirigenziale n. 1217 del 4 marzo 2011 di omologazione del sistema denominato "City Gate" della società Microrex. s.p.a..;

VISTO il decreto di dirigenziale n. 2622 del 13 maggio 2013 di estensione dell'omologazione del sistema denominato "City Gate" della società Microrex. s.p.a.;

## SI AUTORIZZA

Il Comune di Pietrasanta all'installazione di due impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato denominata "Focette" nel varco di via Cavour-angolo via Aurelia e nel varco di via Cavour-angolo viale Roma, con il sistema denominato "City Gate" della società Microrex. s.p.a. di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 1217 del 4 marzo 2011 e al decreto dirigenziale di estensione prot. n. 2622 del 13 maggio 2013;



L'esercizio degli impianti è autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione, che fa parte integrante della presente autorizzazione e che si intende qui integralmente riportato.

Inoltre, viene raccomandata particolare attenzione nell'installazione della segnaletica verticale e nel tracciamento della segnaletica orizzontale connessa all'installazione degli impianti, al fine di assicurare un'adeguata percettibilità degli impianti stessi, in considerazione non solo del loro valore economico, ma anche e soprattutto dei possibili effetti sulla regolarità della circolazione e sulla sicurezza stradale; pertanto viene raccomandato che tali impianti siano collocati su supporti stabili ed in posizione possibilmente protetta

Viene inoltre prescritto di utilizzare sia un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi consentiti, dovendo essere garantita almeno una via di fuga, sia la segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni, deroghe ed eccezioni.

Analogamente si prescrive di individuare, in accordo con le rappresentanze delle persone con disabilità, misure finalizzate ad agevolare la loro mobilità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.

In tale fase, contestualmente all'attivazione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, il varco di accesso sarà presidiato dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco.

Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Pietrasanta, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.



